



COMUNE
DI MENFI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

UTC

SETTORE PROGETTAZIONE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO – INCENTIVI FUNZIONE
TECNICHE DI CUI ALL' ART.113 DEL D.LGS 18.04.2016 N.50 e ss.mm.ii.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 25/09/2020.

Agosto 2020

allegato

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 -- Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3 – Soggetti destinatari
- Art. 4 – Costituzione e gestione del fondo
- Art. 5 – Conferimento degli incarichi
- Art. 6 – Termini per le prestazioni
- Art. 7 – Calcolo del Fondo
- Art. 8 – Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
- Art. 9 – Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
- Art. 10 – Liquidazione del FP
- Art. 11 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 12 – Informazioni e pubblicità
- Art. 13 – Penalità
- Art. 14 – Assicurazione obbligatoria
- Art. 15 -- Rapporti con altri Enti pubblici
- Art.16 - Norme transitorie e finali
- Art.17 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

L'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., in particolare i commi 1 e 2 sostanzialmente prevedono che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 113 ripartisce l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ivi indicate, nonché tra i loro collaboratori;

Nel premettere, che con la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/03/2003 risulta approvato il Regolamento Comunale per la Costituzione e la Ripartizione del *Fondo Incentivante*, modificato successivamente con delibera di G.C. n. 22 del 20.02.2015, a seguito delle nuove norme introdotte con l'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014, l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il predetto Decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, ha riscritto la disciplina degli incentivi spettanti al personale interno dell'Ente, introducendo con l'anzidetto art.113 nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, denominato *fondo per le funzioni tecniche* ed ha abolito nel contempo gli *incentivi della progettazione*, già denominato *fondo per la progettazione* dal previgente art.93 del citato D.L.vo 163/2006.

Pertanto, si è reso necessario predisporre il presente regolamento, in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 59 "Codice degli Appalti", che ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario.

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e semplificazione della azione amministrativa nel Comune di Menfi.

Il regolamento si applica al personale interno che partecipa alle diverse fasi di programmazione ed esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture così come definiti dal D.Lgs 50/2016, incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività :

- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di progettista per valutazione preventiva dei progetti (validazione e verifica di conformità);
- attività di programmazione della spesa per investimenti (progetto di fattibilità tecnico economica);

- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di direzione dei lavori;
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo e/o di certificato di regolare esecuzione e collaudo statico;
- attività del tipo amministrativa;

Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie nonché i lavori svolti in amministrazione diretta e che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici.

Sono altresì escluse dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanza e lavori di somma urgenza.

Art. 3 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del fondo sono individuati nei dipendenti che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.

Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposita determina di settore, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.

Art. 4 Costituzione e gestione del Fondo

FONDO INCENTIVANTE:

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, con apposito provvedimento del dirigente apicale della struttura interessata alla progettualità;

Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA (somme a disposizione dell'Amministrazione).

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, con apposito provvedimento del dirigente apicale della struttura interessata alla progettualità;

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le eventuali spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.

Nell'ambito degli accordi o incarichi e convenzioni stipulati anche con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi, le stazioni appaltanti devono espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Ente, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti.

A tale scopo gli accordi o gli incarichi e le convenzioni dovranno essere comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, e comunque entro il 30 aprile, su proposta dei Responsabili dei Settori Risorse Umane e Finanziari e Resp.li P.O. Tecnici interessati, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi di lavori pubblici, compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Le nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, denominato *fondo per le funzioni tecniche*, sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara. Restano sempre escluse le attività di manutenzione ordinaria.

Il "costo preventivato dell'opera o del lavoro" è l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavorazioni comprensivo degli oneri della sicurezza speciali).

Le "opere" o "lavoro" sono le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione ordinaria. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

FONDO PER L'INNOVAZIONE:

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 del precedente art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramenti della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alla metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'amministrazione di tirocini formativi e di orientamenti di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici [superiori] secondari di II grado, gli Ordini/Collegi professionali, Istituti culturali specialistici.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Art. 5 Conferimento degli incarichi

Le attività di cui al presente articolo avvengono in attuazione dell'art. 24 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con affidamento al personale degli Uffici Tecnici dell'Ente.

Il responsabile del settore competente, ove non trattasi della propria nomina ed assicurando laddove possibile il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta anche del R.U.P., conferisce gli incarichi con apposito provvedimento ed individua i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche o amministrative, tenendo conto:

- delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia.

Lo stesso Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare l'incarico in ogni momento ed inoltre, su propria proposta o anche su quella del RUP o del Responsabile dell'Ufficio dei lavori, può modificare motivatamente, in sede di consuntivo, le aliquote del compenso incentivante.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'eventuale nuova attribuzione del *fondo per le funzioni tecniche*, a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo, per adeguarlo proporzionalmente all'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Ciò fermo restando che lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Qualora l'incarico deve essere conferito al responsabile del Settore preposto, o quest'ultimo coincide con il R.U.P., gli affidamenti delle attività in parola sono effettuati con provvedimento da parte dell'Amministrazione, in particolare da parte del **Segretario Comunale, quale figura apicale dell'Ente**.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al successivo comma .

Il 20% (venti per cento) del fondo costituito ai sensi comma 1 dell'art. 4 costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016.

Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

La rotazione del personale è dovuta, nel caso in cui all'interno della struttura tecnica risultano presenti più figure con specifica qualificazione professionale, commisurata alla complessità, tipologia e categoria degli interventi.

E' obbligo che il provvedimento di conferimento dell'incarico, contestualmente venga comunicato al settore G.R.U. Ciò posto in relazione ai dati "*Anagrafe delle Prestazioni*", così come previsto dalle disposizioni della Legge 190/2012.

Art. 6 Termini per le prestazioni

Nel provvedimento dirigenziale di settore di conferimento dell'incarico, devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.

Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 Calcolo del Fondo

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni ordinarie, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:

- Importi inferiori o uguali a € 1.000.000 = 2,00% (quindi $C * 2\%$)
- Sul di più, fino o uguale a € 5.000.000 = 1,50% (quindi $20.000 € + 1,50\% * (C - 1.000.000)$)
- Sul di più = 1,20% (quindi $90.000 € + 1,20\% * (C - 5.000.000)$)

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:

- | | |
|---|------|
| • Ristrutturazione edifici | 0,90 |
| • Restauro edifici | 1,00 |
| • Realizzazione di nuovi edifici | 1,00 |
| • Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) | 1,00 |
| • Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) | 0,90 |
| • Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. | 1,00 |
| • Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. | 0,80 |

Il Fondo sarà elargito a seguito del finanziamento dell'opera o lavoro. Per "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO" si intende l'importo del quadro economico, corrispondente alla somma delle lavorazioni e degli oneri di sicurezza speciali (apprestamenti).

Il Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi:

LAVORI

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

SERVIZI/ FORNITURE

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.

Il FP è ripartito dal Responsabile del Settore competente per materia in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FP singoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure, appresso riportate:

<i>Prestazioni</i>		Ripartizione Orizzontale %	Ripartizione Verticale %
A) responsabile del procedimento (RUP)		25	25
B) progetto di fattibilità tecnico economica o procedure di espropriazione per pubblica utilità		10	10
C) fase verifica progetti	C1) supporto al RUP, per la supervisione e coordinamento della progettazione, per la verifica e la validazione del progetto	5	10
	C2) certificato di verifica	5	
D) fase di gara : <i>Supporto al RUP, per la predisposizione atti di gara, procedure pubblicazione e funzione di segreteria, commissione di gara etc.</i>		2,5	2,5

¹ Corte conti sezione regionale di controllo per la Sardegna del 29/3/2012 n. 27 : Nell'espressione "oneri riflessi" (ora "oneri previdenziali e assistenziali") non può essere ricompreso l'IRAP che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo della PA; per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IRAP dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione. La circostanza che le sezioni riunite abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli Enti, che corrispondono compensi incentivanti, sono tenuti ad accantonare nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell'IRAP non significa che l'IRAP debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti.

E) fase di esecuzione	E1) direttore dei lavori	25	37,5
	E2) direttore operativo, ispettore di cantiere etc	2,5	
	E3) coordinatore per la sicurezza	5	
	E4) collaudo tecnico/amministrativo o certificato regolare esecuzione	2,5	
	E5) collaudo statico	2,5	
F) Collaboratori tecnici o amministrativi	F1) per le attività amministrative	10	15,00
	F2) per le attività di monitoraggio (Caronte, BDAP, SIMOG, etc)	2,5	
	F3) per altre attività di supporto al RUP	2,5	
(totale delle percentuali effettive dei FP singoli di cui alle lettere a),b),c),d),e),f) deve essere massimo pari a 100)		100	100

Nel caso una o più attività rientranti negli incarichi di cui alla lett. E, punto E2 e E3, non vengano conferite o non svolte, la relativa quota viene attribuita all'incaricato di cui al precedente punto E1 della stessa lett. E (direttore dei lavori). Così anche nel caso in cui l'attività rientrante nell'incarico di cui al punto E5 (collaudo statico), non venga conferita, la relativa quota viene attribuita all'incaricato di cui al precedente punto E4 della stessa lett. E (per collaudo tecnico/amministrativo o certificato regolare esecuzione). La quota afferente l'attività rientrante nell'incarico di cui alla lett. C) punto C.1) è da attribuire al progettista dell'opera o al RUP, qualora quest'ultimo predisponga direttamente i correlativi provvedimenti.

Mentre nel caso una o più attività oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, siano autorizzate varianti in corso d'opera, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto ed agli incaricati dell'ufficio della direzione lavori non è corrisposto alcun incentivo.

Nel caso di redazione di perizie di varianti in corso d'opera che comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico complessivo già approvato, l'incentivo supplementare è calcolato a consuntivo, tenendo conto del dell'importo complessivo dei lavori. Se la perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, l'incentivo è calcolato sul valore delle lavorazioni computate nella perizia variante suppletiva ridotto del 30% ed aggiunto all'importo originario dei lavori.

Art. 8 criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;

- d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico con il deposito del certificato.

Art. 9

Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile della P.O. competente, tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera.

Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionali ulteriormente superiori: 2,000

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate

Così anche, in relazione alle professionalità dovute per la progettazione dei lavori pubblici, è definita dallo stesso Responsabile della P.O. un'ulteriore ripartizione, sulla base delle responsabilità e delle professionalità connesse all'attività espletate nonché del contributo individuale al raggiungimento del risultato, con le seguenti quote di incremento :

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti sempre nella propria qualifica funzionale, ma con grado di professionalità e responsabilità superiore : 2,000.

Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività .

Qualora si verificassero incrementi dei tempi non imputabili al personale incaricato per le attività previste dall'articolo 2, si applicano le seguenti penali:

1. a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
2. b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
3. c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 20%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 11 si applicano le seguenti penali:

1. a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
2. b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%
3. c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

1. a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
2. b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
3. c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.2.

Art. 10 **Liquidazione del FP**

La liquidazione dei FP singoli indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g) della tabella di cui al precedente art. 7, è determinata dal Responsabile del Settore, dopo l'avvenuto affidamento dei lavori. In generale, la liquidazione dei FP avverrà in proporzione all' avanzamento dei lavori nella misura complessiva del 90%, con saldo, pari al 10% dell'importo dovuto, a fine lavori acclarato. In particolare, la liquidazione dei FP indicati alla lett. C) e D) avverrà dopo l'affidamento dei lavori, mentre di quelli indicati alla lett. E) e F) avverrà entro 30 giorni dalla approvazione della contabilità finale dei lavori da parte del RUP.

In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, deve essere versato su apposito capitolo di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.

La stessa procedura deve essere seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

In sede di richiesta di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto, come anzidetto, dal responsabile del settore competente, a mezzo atto dirigenziale, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, da trasmettere al Responsabile del Settore Risorse Umane dell'Ente, per la relativa liquidazione entro 30 giorni dall'acquisizione.

Qualora l'incentivo debba essere liquidato al Capo Settore competente per materia, l'atto di liquidazione sarà effettuato con provvedimento di un altro Responsabile di P.O, anche su proposta dello stesso capo settore liquidante o del R.U.P.

Le spettanze vengono corrisposte improrogabilmente unitamente allo stipendio del mese successivo a quello nel quale pervengono al Settore Finanziario le disposizioni di liquidazione da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane/Stipendi e Paghe.

Art. 11 **Utilizzo del Fondo per l'innovazione**

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 12 **Informazione e pubblicità**

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 13 Penalità

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.

Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti dall'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'art. 4, comma 8, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Responsabile della direzione, supportata da una preventiva relazione del Responsabile della direzione, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del procedimento o del Responsabile del servizio. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile della direzione di procedere altresì alla revoca di incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 14 Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.

Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione.

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 15 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del *Fondo per la progettazione*.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto,

compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 16 Norme transitorie e Finali

Restano valide le assegnazioni degli incarichi di RUP, di progettista, di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, di direttore dei lavori e gli incarichi di collaboratori ecc, determinate con qualsiasi altra modalità, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, così anche le liquidazioni degli incentivi relativi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al Sindaco una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.lgs n.50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non compatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione, la quale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e su sito web dell'Ente — sezione Amministrativa Trasparente.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, sarà fatto riferimento al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente regolamento è stato predisposto facendo riferimento alla bozza predisposta dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua immediata eseguibilità ed alla successiva pubblicazione all'Albo Pretorio e su sito web dell'Ente — sezione Amministrativa Trasparente.

Il, 31 agosto 2020

Il Capo Settore IX UTC
arch. Calcagno Domenico



